

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 126/2019

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante al piano di classificazione acustica del Comune di Giavera del Montello (TV).

Pratica n. 4161

Codice SITI NATURA 2000: IT3240004 - Montello; IT3240023 - Grave del Piave; IT3240030 - Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. ing. Massimiliano Scarpa, dal dott. urb. Roberto Cazziola, dal dott. biol. Marco Squizzato per conto del Comune di Giavera del Montello, acquisito al prot. reg. con nota n. 214389 del 03/06/2019;

PRESO ATTO che il piano riguarda la Variante al piano di classificazione acustica del Comune di Giavera del Montello;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori";

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento ricadono anche all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nel sito: IT3240004 - Montello; IT3240023 - Grave del Piave; IT3240030 - Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016 n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: "6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", "91L0 - Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)", "9260 - Boschi di *Castanea sativa*";

RISCONTRATO che questo è coerente rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie;

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolte le seguenti specie di interesse comunitario *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Cerambys cerdo*, *Anacamptis pyramidalis*, *Pipistrellus pipistrellus*,

Pipistrellus kuhlii, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Coronella austriaca*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Zerynthia polyxena*;

CONSIDERATO che nel Comune sono presenti aree attribuite alle categorie "1110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "1120 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31100 - Bosco di latifoglie", "31133 - Castagneto dei suoli mesici", "31152 - Robinieto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "32211 - Arbusteto", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis daubentonii*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Miniopterus schreibersii*, *Musccardinus avellanarius*;

CONSIDERATO che non è possibile che le specie vulnerabili al fattore di pressione indicato manifestino una possibilità nulla di incidenza;

CONSIDERATO inoltre che l'analisi sulla possibilità di incidenza non va condotta riguardo all'appartenenza o meno del fattore di pressione individuato rispetto alle minacce già in atto per ciascuna specie, in quanto queste minacce sono da computare tra gli effetti sinergici e cumulativi con tale fattore di pressione;

CONSIDERATO che l'allontanamento temporaneo indicato nello studio e causato dal fattore di pressione individuato può determinare nelle specie indicate come vulnerabili il mancato successo riproduttivo;

RITENUTO che non siano effettuate all'interno dei siti della rete natura 2000, nel periodo da marzo ad agosto compresi, manifestazioni e attività con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali, le opere di sistemazione idraulico-forestali, le operazioni di pronto soccorso, di vigilanza, di pubblica sicurezza, i veicoli utilizzati per servizio pubblico o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori dei fondi;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Je), sulla base di sottocriteri;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della

acustica del Comune di Giavera del Montello (TV)

e per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

PRESCRIVE

1. di non effettuare all'interno dei siti della rete natura 2000, nel periodo da marzo ad agosto compresi, manifestazioni e attività con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali, le opere di sistemazione idraulico-forestali, le operazioni di pronto soccorso, di vigilanza, di pubblica sicurezza, i veicoli utilizzati per servizio pubblico o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori dei fondi;
2. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;

RACCOMANDA

- la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

dott. Corrado Soccorso
Venezia, li 20.06.2019

.....
CORSO

verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO e RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che nell'elaborato in esame i giudizi espressi sulla significatività delle incidenze derivano da metodi soggettivi di previsione e possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione, del dott. ing. Massimiliano Scarpa, del dott. urb. Roberto Cazziola, del dott. biol. Marco Squizzato i quali quale dichiarano che *"con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti delle rete Natura2000"*

e

PRENDE ATTO

che nella dichiarazione non viene indicato se *"La descrizione del piano/progetto/intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione"*

e

DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
- iii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori";
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza per la Variante al piano di classificazione